

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS SARDEGNA
ASSL DI OLBIA**

Convenzione per l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine da parte di esercizi commerciali specializzati ex D.Lgs. 114/1998.

tra

- L' **ATS Sardegna** con sede legale in Sassari, via Enrico Costa n. 57 Piazza Fiume, P.I. 00935650903, rappresentata da _____, Dott. _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____;

e

- La **ditta** _____ con sede in _____, via _____ n. _____, codice fiscale - partita IVA _____, iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA di _____ al n. REA _____, il cui esercizio commerciale denominato _____ è ubicato in _____, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____, giusta delega acquisita agli atti con prot. n. _____,

si conviene e si stipula quanto segue

ART.1 OGGETTO E FINALITA'

Oggetto della presente convenzione è l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine indicati nella sezione A2 del Registro Nazionale dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare di cui all'art.7 del D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione del Ministero della Salute – a favore di soggetti celiaci ed effettuata a carico del Servizio Sanitario Regionale per il tramite di esercizio commerciale rientrante nella tipologia e definizione resa dal D.Lgs. 114/1998.

ART. 2 OBBLIGHI DELLE PARTI

La Ditta si impegna a:

- garantire congruo assortimento dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare inseriti nel Registro Nazionale – sezione A2 – di cui all'art. 7 D.M. 08.06.2001, istituito presso la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria degli Alimenti della Nutrizione del Ministero della Salute;
- garantire la fruibilità dei buoni mensili rilasciati dall'ASSL di Olbia a favore dei soggetti celiaci nei limiti del tetto di spesa ivi previsto, nel rispetto delle modalità e dei prezzi di rimborso definiti nei relativi provvedimenti regionali vigenti, nonché delle ulteriori disposizioni definite dalla ASSL di Olbia;
- provvedere alla consegna alla ASSL di residenza dell'assistito, entro il giorno 5 di ciascun mese, delle fatture relative alla richiesta di pagamento dei buoni riferiti alle consegne effettuate nel mese precedente, corredati del fustello ottico dei prodotti erogati;
- garantire l'espletamento di tutti gli obblighi informativi espressamente richiesti dalla ASSL di Olbia, da presentare unitamente alla documentazione contabile per il pagamento dei corrispettivi.

ART. 3 RISERVATEZZA GESTIONE DEI DATI

la Ditta assume l'obbligo di mantenere riservati i dati sensibili e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale.

ART. 4 DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

La durata della convenzione è fissata in 1 anno decorrente dalla data della seconda sottoscrizione del presente atto.

4.2. Entrambe le parti possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi all'altro contraente con lettera raccomandata AR o PEC.

4.3. La convenzione cessa i suoi effetti nei confronti di entrambi i contraenti qualora entrino in vigore disposizioni normative o di carattere provvedimentale che modifichino la tipologia e le modalità di erogazione dei prodotti dietetici senza glutine.

4.4. In entrambi i casi di cui ai punti 4.2. e 4.3., la Ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite nei mesi di effettivo servizio prestato e sino alla data di recesso o di entrata in vigore dell'atto normativo ovvero del provvedimento statale o regionale.

ART. 5 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

In caso di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti, protratto oltre il termine 15 (quindici) giorni dall'intimazione ad adempiere, assegnato alla parte inadempiente a mezzo raccomandata AR o PEC, la controparte ha la facoltà di considerare risolto di diritto il rapporto convenzionale.

In ogni caso, si prevede che l'Azienda possa risolvere di diritto il rapporto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi a controparte con raccomandata AR o PEC, nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente convenzione;
- violazione da parte della Ditta dell'art. 3 della Convenzione (Obblighi di Riservatezza).

ART. 6 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della convenzione saranno devolute al Foro di Tempio Pausania.

ART. 7 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile in materia di contratti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'ATS Sardegna

Per la ditta